



TRIBUNALE DI MARSALA

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 04/03/2016 , innanzi al Giudice dott. Caterina Greco, viene chiamata la causa R.G. n. 661 dell'anno 2015 promossa da

[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]

Si dà atto che sono presenti

l'avv. Dado in sostituzione dell'avv. LO MONACO GIORGIA e PAPA per [REDACTED]

[REDACTED]

il quale preliminarmente insiste per la CTU e in subordine chiede che la causa venga decisa

IL GIUDICE

Decide la causa come da sentenza di cui si darà lettura al termine dell'udienza.

Riaperto il verbale alle ore 12,50 si dà lettura della seguente sentenza:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di MARSALA

SEZIONE CIVILE

In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Caterina Greco

ha emesso la seguente

SENTENZA



nella causa civile iscritta al n. 661 /2015 R.G.

Oggetto: retribuzione vertente

tra
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico , presso lo studio dell'avv. LO MONACO GIORGIA , da cui è
rappresentato e difeso

- ricorrente -

e
[REDACTED]

- resistente contumace -

Conclusioni delle parti: per il ricorrente come da ricorso

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.3.2015 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare alla corresponsione in suo favore della complessiva somma di € 14.630,48, a suo dire dovuta per retribuzioni non corrisposte a titolo di lavoro straordinario e/o supplementare; all'uopo ha allegato di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, come lavapiatti, liv. VII CCNL settore pubblici esercizi, dal 9.6.2013 al 31.7.2014, in virtù di contratto di lavoro subordinato, dapprima part time e poi full time; la sede di lavoro era stata, sino a settembre 2013, il ristorante [REDACTED] ubicato in [REDACTED] e, da ottobre 2013 sino a luglio 2014, il ristorante "Onomea" ubicato in Castelvetro; lo stesso ha aggiunto di aver lavorato osservando il seguente orario di lavoro: sino a settembre 2013, sette giorni alla settimana dalle 10,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 24,00/1,00; da gennaio a marzo 2014, dalle 11,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 24,00 con un giorno di riposo settimanale (ad eccezione del periodo dal 7.2.2014 al 20.3.2014, in cui non aveva



I fatti costitutivi della domanda trovano altresì conferma decisiva nella mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere il disposto interrogatorio formale, nonostante gli sia stato regolarmente notificato il verbale ammissivo; di tal che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116, comma 2, e 232 c.p.c., il fatto storico, alla luce della prova documentale, della prova testimoniale e della conferma che deriva dal mancato espletamento dell'interrogatorio per comportamento imputabile alla parte datoriale e dal comportamento processuale da questa complessivamente tenuto, può considerarsi definitivamente provato, anche per il periodo successivo a quello riferito dal teste .

Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, sul datore di lavoro grava, in generale, l'onere di provarne il pagamento – specificamente, della retribuzione, delle mensilità accessorie e del t.f.r. –, secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c..

A tal proposito si ricorderà che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12 aprile 2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13 giugno 2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007), con l'unica eccezione – non ricorrente nella specie – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..



lavorato, essendogli state conteggiate le ferie, tuttavia non retribuite); da aprile a luglio 2014, tutti i giorni dalle 10,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 24,00. Ha infine aggiunto di aver ricevuto a titolo retributivo, sino al 31.8.2013, unicamente la somma di € 900,00 e, per il periodo successivo, quella di € 400,00 mensili.

Ritualmente notificato il ricorso, la resistente non si è costituita in giudizio.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dal ricorrente e con prova per testi, non essendosi presentato il legale rappresentante della resistente a rendere l'interrogatorio formale ammesso.

Indi, assegnato termine per depositare note scritte, sulle conclusioni della sola parte ricorrente, all'udienza odierna la controversia è stata decisa con lettura della presente sentenza.

Il ricorso è fondato.

La domanda azionata dal ricorrente trae fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., per tutto l'arco temporale oggetto di controversia; rapporto di lavoro che, quanto al periodo dal 9.6.2013 al 31.8.2015, trova conferma nelle copie delle comunicazioni UNILAV e nella lettera di assunzione (e di trasformazione dell'orario), in atti, e, per il periodo successivo, nell'estratto conto previdenziale, prodotto dal ricorrente.

La prova testimoniale ha confermato ulteriormente l'assunto attoreo, non solo con riguardo al periodo lavorato bensì anche con riferimento all'orario di lavoro dallo stesso osservato, quanto meno sino al 30.12.2013, data a partire dalla quale il teste non lavorò più con il ricorrente, non avendo pertanto più alcuna cognizione diretta dei suoi orari di lavoro.

Con specifico riguardo al periodo precedente, dunque, lo stesso teste ha confermato che la prestazione lavorativa si dispiegava su circa 10/11 ore di lavoro al giorno, secondo le medesime cadenze indicate in ricorso.

Alla luce di tali esiti istruttori può dunque dirsi provata una prestazione lavorativa dedotta in ricorso, limitatamente al periodo sino al 30.12.2013.



Sicché, alla stregua del condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte, rinunciando a costituirsi, il convenuto non ha minimamente assolto al proprio onere probatorio.

Quanto poi alla quantificazione di dette spettanze, il ricorrente le ha determinate nei conteggi in atti che, sulla base degli indici retributivi previsti nel C.C.N.L. “pubblici esercizi”, applicato al rapporto, possono ritenersi corretti.

Il ricorso, conclusivamente, va accolto, dovendosi condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente, per le causali indicate in ricorso, l'importo complessivo di € 14.630,48, di cui € 1.250,63 a titolo di TFR, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.

In ragione dell'accoglimento delle domande, le spese vanno regolate con il criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Udito il procuratore della ricorrente, definitivamente pronunciando, nella contumacia della resistente, condanna quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a pagare in favore di [REDACTED] per le causali di cui in motivazione, l'importo complessivo € 14.630,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.

Condanna inoltre la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000 per onorario, oltre rimb. forf. spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Così deciso in Marsala il 04/03/2016

il Giudice
Caterina Greco

